

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1806/93 DEL CONSIGLIO**

**del 30 giugno 1993**

**recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, il tafia e l'arak originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (1993/94)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la quarta convenzione ACP-CEE<sup>(1)</sup> è entrata in vigore il 1° settembre 1991;

considerando che il protocollo n. 6 della suddetta convenzione prevede che fino all'entrata in vigore di una organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti delle voci 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 e 2208 90 19 della nomenclatura combinata originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) sono ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali a condizioni che consentano lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi tra gli Stati ACP e la Comunità da un lato, e tra gli Stati membri dall'altro; che la Comunità fissa ogni anno, fino al 31 dicembre 1995, i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali; che, secondo detto protocollo, per l'anno 1993 i quantitativi sono fissati in base ai quantitativi annui più elevati importati dagli Stati ACP nella Comunità negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche; che per l'anno 1994 il volume del contingente sarà pari a quello dell'anno precedente maggiorato di 20 000 hl di alcole puro;

considerando che, da un lato, in considerazione dei livelli raggiunti dalle importazioni dei prodotti in questione nella Comunità negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici e, dall'altro, in applicazione del nuovo metodo di calcolo in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1994, il volume del contingente tariffario annuo per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994 deve essere fissato a 224 827 hl di alcole puro;

considerando che detto volume viene calcolato secondo i criteri seguenti:

— per il secondo semestre del 1993 il volume contingente corrisponde a quello delle importazioni nella Comunità registrato nel secondo semestre del 1991, ossia 107 693 hl di alcole puro, il volume più elevato

tra quelli raggiunti nei periodi corrispondenti degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche;

— per il primo semestre del 1994 il volume contingente corrisponde a quello del primo semestre del 1993, ossia 107 134 hl di alcole puro, maggiorato di 10 000 hl.

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento del contingente; che, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, spetta alla Comunità decidere l'apertura di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingenti le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che tuttavia questa modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenti e informarne gli Stati membri;

considerando che occorre prevedere le misure appropriate per assicurare l'applicazione del protocollo n. 6 in condizioni tali da consentire lo sviluppo delle correnti di scambio tradizionali tra gli Stati ACP e la Comunità, da un lato, e tra gli Stati membri, dall'altro;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994 i prodotti designati qui di seguito originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali, nei limiti del contingente tariffario comunitario indicato a lato.

<sup>(1)</sup> GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 3.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in hl di alcole puro)	Dazio contingentale
09.1605	2208 40 10 2208 40 90 2208 90 11 2208 90 19	Rum, tafia e arak	224 827	esenzione

#### Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurarne la gestione efficace.

#### Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, dal contingente, di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume dei contingenti, l'assegnazione è fatta

proporzionalmente alle domande. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

#### Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente finché il saldo dei volumi contingenti lo consente.

#### Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

#### Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 3705/90 del Consiglio, del 18 dicembre 1990, relativo alle misure di salvaguardia previste dalla quarta convenzione ACP-CEE (1) è applicabile ai prodotti di cui al presente regolamento.

#### Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BERGSTEIN

(1) GU n. L 358 del 21. 12. 1990, pag. 4.